Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Sabato, 11 giugno 1927 - Anno V** — **Numero 135**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società anonima Acquedotto De Ferrari Galliera, in Genova: Elenco delle obbligazioni estratte il 1° giugno 1927 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Istituto di credito fondiario e comunale della Venezia Tridentina: Elenco delle cartelle fondiarie 5 per cento estratte il 28 maggio 1927 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società italiana Ernesto Breda per costruzioni meccaniche, in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 18ª estrazione del 30 maggio 1927.

Società nazionale di navigazione, in Genova: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 20ª estrazione del 25 maggio 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1152.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 844.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, relativo alla revoca della concessione di una parte dei beni demaniali a Monte Mario e dell'ex Convento di Sant'Agostino, fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, relativo alla revoca della concessione di una parte dei beni demaniali a Monte Mario e dell'ex Convento di Sant'Agostino, fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1153.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 849.

Estensione a tutto il resto del territorio del Regno delle funzioni dell'Ispettorato centrale per le opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 20 del R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173, relativo alla istituzione dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di seguire l'andamento dell'attività svolta in materia di opere pubbliche da tutti indistintamente gli uffici locali dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, la funzione dell'Ispettorato centrale per le opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole è estesa al resto del territorio del Regno.

L'Ispettorato assume il nome di « Ispettorato centrale per le opere pubbliche ».

Art. 2.

L'Ispettorato centrale per le opere pubbliche viene posto sotto la diretta dipendenza del Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, il quale riferirà periodicamente al Ministro per i lavori pubblici sull'andamento e sullo svolgimento delle opere, segnalando tutti quei provvedimenti che al riguardo potessero occorrere.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, saranno emanate le disposizioni eventualmente necessarie per la costituzione e il funzionamento dell'Ispettorato predetto, esclusi ogni modifica di organico e qualsiasi incremento di spesa.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 30. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1154.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1927, n. 848.

Modificazioni alla legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1910, n. 361;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire nuove disposizioni circa il funzionamento del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo alinea dell'art. 3 della legge 30 giugno 1910, n. 361, è modificato come segue:

« Gli zolfi potranno essere classificati in quattro qualità tenendo conto dei loro caratteri fisici e delle esigenze del mercato. Il numero delle qualità potrà essere variato dal Ministro per l'economia nazionale, a richiesta di tanti consorziati che rappresentino insieme una produzione non inferiore a 30,000 tonnellate annue, sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Consorzio, e qualora concorrano speciali condizioni di ordine tecnico e commerciale. La decisione del Ministro per l'economia nazionale è inappellabile ».

Art. 2.

All'art. 18 della legge 30 giugno 1910, n. 361, dopo il sesto alinea e prima del settimo alinea, è inserita la seguente disposizione:

« La deliberazione del Comitato che stabilisce il valore da attribuire ad una tonnellata di zolfo delle diverse qualità dovrà essere pubblicata nell'albo della sede centrale e delle agenzie del Consorzio.

« Contro tale deliberazione del Comitato non è ammesso reclamo che al Ministro per l'economia nazionale entro quindici giorni dalla pubblicazione predetta.

« La decisione che adotterà il Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio di amministrazione del Consorzio, è inappellabile ».

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 29. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1155.**

REGIO DECRETO 22 maggio 1927, n. 850.

Disposizioni per la scelta dei libri di testo per le scuole elementari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432;

Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209, convertito in legge con la legge 7 aprile 1927, n. 496;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione centrale per l'esame dei libri di testo, nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, si compone di un presidente, di un vice-presidente che è il capo della divisione competente del Ministero, e di cinque membri, uno dei quali designato dal presidente dell'« Opera nazionale Balilla », gli altri scelti tra i funzionari del Ministero, fra gli insegnanti di ogni ordine e grado dipendenti dal Ministero, fra gli ispettori scolastici e i direttori didattici e gl'insegnanti elementari.

Quando i volumi da esaminare superino i trecento possono essere aggiunti, di anno in anno, altri commissari per un numero non maggiore di cinque.

Alla Commissione possono essere aggregati anche, di anno in anno, esperti in materie speciali, quali la religione, il canto, le lingue straniere, i dialetti e il disegno.

Art. 2.

L'adozione dei libri di 4ª e 5ª classe elementare scelti nel 1927 avrà vigore soltanto per l'anno scolastico 1927-28.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Da tale data cessa di esistere la Commissione per l'esame dei libri di testo, nominata col decreto Ministeriale 28 maggio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 31. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1156.**

REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1927, n. 851.

Computo del servizio provvisorio prestato per l'insegnamento in italiano in scuole elementari alloglotte delle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi per l'istruzione elementare, approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni relative alla valutazione del servizio di maestro, prestato con nomina provvisoria posteriormente all'annessione nelle scuole elementari alloglotte delle nuove Provincie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 245 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, si applica anche per la valutazione del servizio provvisorio prestato per l'insegnamento in italiano in Comuni con scuole elementari alloglotte posteriormente all'annessione delle nuove Provincie e sino alla data della nomina, in seguito al concorso magistrale regionale per il biennio 1923-25.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 32. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1157.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 852.
Dichiarazione di pubblica utilità della costituzione di un aeroporto in territorio del comune di Marengo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approvava alcune modificazioni a quella sopra richiamata;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere e le espropriazioni dei beni immobili occorrenti per la costituzione di un aeroporto in territorio del comune di Marengo (provincia di Alessandria) così delimitato nell'annessa planimetria:
a nord, dalla Cascina « Cavallarotta » e dallo Zuccherificio;
a nord-est, dalla strada nazionale Alessandria-Novi Ligure;
ad est, dalle fabbriche di prodotti chimici;
a sud, dalla Cascina Gavagnina;
ad ovest, dalla Roggia Bolla e dalle Casine Ferrera e Stortiglione.

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 33. — FERRETTI.

N.B. — La planimetria verrà pubblicata soltanto nella Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione 1158.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1927, n. 853.
Modificazione all'art. 12 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, concernente le sovrimposte fondiarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'ultimo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, riguardante le sovrimposte sui terreni e sui fabbricati;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'ultimo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, è sostituito il seguente:
« Durante il periodo transitorio indicato al precedente comma è data anche facoltà al Ministro per le finanze di autorizzare in via eccezionale, e con le norme del decreto predetto, l'applicazione e riscossione di sovrimposte eccedenti il secondo limite fissato dal precedente art. 10 per il tempo e nella misura necessari al compimento di opere pubbliche improrogabili già deliberate od in corso di esecuzione e per le quali occorrano supplementi di mutui da garantire con la sovrimposta ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 34. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1159.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1927, n. 855.

Misura della imposta sui terreni per le valli da pesca di proprietà del comune di Comacchio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1868, n. 4478, che approva la convenzione tra le Finanze dello Stato ed il municipio di Comacchio per la cessione a quel Comune del possesso e dell'amministrazione delle Valli di Comacchio;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, che dispose la revisione generale degli estimi catastali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare l'applicazione della imposta sui terreni sulle valli da pesca di proprietà del comune di Comacchio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1925 l'imposta sui terreni per le valli da pesca di proprietà del comune di Comacchio non potrà, distintamente per ciascun Comune in cui sono situate le valli stesse, essere superiore a quella che colpiva dette valli nell'anno 1924.

La disposizione del comma precedente cesserà di aver vigore quando l'imposta sui terreni nei singoli Comuni venga applicata in base al nuovo catasto formato in esecuzione della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 36. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1160.

REGIO DECRETO 7 maggio 1927, n. 854.

Sostituzione del rappresentante del Ministero delle comunicazioni nella Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di sostituire il sig. comm. Pietro Alceo Cateni quale rappresentante del Ministero delle comunicazioni nella Commissione istituita a norma dell'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del decreto medesimo;

Visto l'art. 3 del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1172;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del comm. Pietro Alceo Cateni quale rappresentante del Ministero delle comunicazioni nella Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, istituita a norma dell'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è nominato il signor comm. Mario Tosti, direttore capo di divisione al Ministero delle comunicazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 35. — FERRETTI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 maggio 1927.

Autorizzazione della costituzione dell'Associazione nazionale fascista fra i dipendenti dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la domanda in data 24 marzo 1927, con la quale si chiede venga autorizzata la costituzione dell'Associazione nazionale fascista fra i dipendenti dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, aderente all'Associazione generale fascista del pubblico impiego;

Visti gli articoli 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, 3 e 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Visto il precedente decreto 23 febbraio 1927 di autorizzazione dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego;

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per i lavori pubblici;

Decreta:

E' autorizzata la costituzione dell'Associazione nazionale fascista fra i dipendenti dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, aderente all'Associazione generale fascista del pubblico impiego, secondo le norme stabilite dal relativo statuto, il cui testo si intende approvato, e viene pubblicato in allegato al presente decreto.

Roma, addì 30 maggio 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista fra i dipendenti dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese (A.N.F.E.A.A.P.).

Art. 1.

Tra i dipendenti dell'Amministrazione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, istituito con R. decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, modificato e convalidato dalla

legge 23 settembre 1920, n. 1365, è costituita l'Associazione nazionale dei dipendenti dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.

Tale Associazione fa parte dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego, Sezione nazionale fra impiegati di enti parastatali ed enti assimilati, autorizzata a norma di legge col decreto del Capo del Governo 23 febbraio 1927, di cui accoglie integralmente gli statuti, i regolamenti, la disciplina.

Art. 2.

L'Associazione ha sede in Roma.

Art. 3.

L'Associazione inspira la propria azione ai principî fondamentali del Fascismo. La inscrizione in essa è, perciò, obbligatoria per i dipendenti dell'Ente appartenenti al Partito Nazionale Fascista.

Possono, però, inscriversi anche coloro che, pur non essendo tesserati del Partito, facciano esplicita dichiarazione di non appartenere ad altri partiti o sètte segrete, e manifestino leale dedizione al Regime fascista.

Art. 4.

L'Associazione ha còmpiti morali, assistenziali e culturali.

Essa cura in modo speciale la salda formazione di una coscienza fascista dei propri associati, con propaganda attiva, sistematica e continua dei principî fondamentali del Fascismo.

Art. 5.

Per còmpito morale l'Associazione intende a far conoscere, a mezzo di conferenze, pubblicazioni e di ogni altra forma di propaganda, il funzionamento dello Stato fascista in tutte le pubbliche Amministrazioni, con speciale riguardo dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, che per la sua stessa genialità di concezione e per i suoi fini di elevazione igienica e morale di una intera regione, ha funzioni nazionali.

Art. 6.

Nel campo dell'assistenza e previdenza sociale l'Associazione provvede a fiancheggiare e a dare incremento alle opere del dopolavoro e a tutte quelle iniziative assistenziali, di mutualità e di previdenza che abbiano per scopo il miglioramento morale e materiale degli associati, assistendoli anche in tutti gli atti della loro vita professionale e particolarmente con patrocinio legale in tutti i casi per i quali ne sia riconosciuta l'opportunità dagli organismi responsabili centrali dell'azione stessa.

Art. 7.

L'Associazione coordina le aspirazioni delle varie categorie organizzate, caldeggiandone l'accoglimento in armonia con le superiori esigenze della Nazione e di quelle dell'Amministrazione dell'Ente. L'Associazione, con opportune memorie illustrative, comunica con l'Amministrazione, a mezzo degli organismi responsabili.

Art. 8.

Nel campo tecnico e culturale, l'Associazione promuove altresì tutte quelle iniziative che tendono alla conoscenza perfetta dei problemi riguardanti i servizi e al perfezionamento professionale degli associati.

Art. 9.

L'Associazione esplica il suo còmpito con proprie gerarchie, le quali svolgono la loro opera con rispetto assoluto delle peculiari prerogative e delle gerarchie dell'Amministrazione.

Organismi dirigenti.

Art. 10.

Gli organi dirigenti centrali dell'Associazione sono:
1° il segretario nazionale;
2° il Direttorio nazionale.

Art. 11.

Il segretario nazionale è nominato dal segretario generale dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego fra i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, previo nulla osta del Ministero delle corporazioni e del Ministero dei lavori pubblici.

E' coadiuvato da due vice-segretari, designati da lui e nominati dal segretario generale dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego.

Art. 12.

Il segretario nazionale provvede alla nomina di un segretario generale amministrativo con funzioni di cassiere-economo.

Art. 13.

Il segretario nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede all'andamento generale dell'Associazione stessa; soprintende agli uffici di segreteria diretti dal segretario generale amministrativo.

Egli provvede a tutto il funzionamento ed alla disciplina dell'Associazione; la rappresenta; esamina col Direttorio i vari problemi interessanti la sua vita ed il suo sviluppo; stabilisce annualmente i contributi, in accordo con gli organi dirigenti dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego, dei quali esegue gli ordini emanando tutte le disposizioni del caso.

Art. 14.

Il segretario nazionale procede, previa nulla osta del segretario generale dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego su designazione dell'assemblea delle sezioni provinciali alla nomina di un Direttorio nazionale composto di sei fiduciari provinciali, scelti, salvo casi eccezionali, fra i dipendenti di ruolo, uno per ciascuna delle Provincie pugliesi ed uno in rappresentanza delle provincie di Avellino, Potenza e Matera.

Esso si riunisce quante volte il segretario nazionale lo crede opportuno.

Il Direttorio nazionale ha il còmpito di:

a) coadiuvare il segretario nazionale nella esplicazione delle sue funzioni;

b) eseguire le deliberazioni dei congressi;

c) attuare il programma generale dell'Associazione;

d) assumere in caso di necessità, e salvo ratifica, i poteri del congresso.

I membri del Direttorio possono essere delegati a funzioni ispettive nel campo dell'Associazione.

Art. 15.

L'Associazione nazionale fascista dei dipendenti dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese esplica provincialmente la propria opera a mezzo dei componenti il Direttorio, con le funzioni e denominazioni di fiduciari provinciali.

Art. 16.

Il Direttorio è convocato dal segretario nazionale. In esso, hanno voto deliberativo, il segretario, i vice segretari e i fiduciari provinciali. Il segretario generale amministrativo ha voto consultivo.

Art. 17.

I fiduciari provinciali danno esecuzione pratica, nell'àmbito della rispettiva Provincia, alle deliberazioni e alle disposizioni del segretario nazionale, al quale segnalano tutte le questioni generali e particolari che riguardano sia i servizi che il personale dell'Associazione.

Art. 18.

In ciascun Comune in cui sia un ufficio dell'Acquedotto pugliese, a seconda del numero degli aderenti, è costituito un gruppo e sottogruppo.

Si costituisce un gruppo qualora il numero degli aderenti sia superiore a dieci. I sottogruppi dipendono dal gruppo che di volta in volta è indicato dal competente fiduciario provinciale, previo nulla osta, del segretario nazionale dell'Associazione.

A capo di ogni gruppo è preposto un delegato designato dagli aderenti di ciascun gruppo, nominato dal fiduciario provinciale, previo nulla osta del segretario nazionale dell'Associazione.

Art. 19.

Il congresso nazionale è composto dai fiduciari provinciali dell'Associazione e dai delegàti dei gruppi. Ad essi è riservato il diritto di voto. Possono parteciparvi tutti gli iscritti. E' convocato ogni due anni dal segretario nazionale.

Sono di sua specifica competenza:

a) l'esame delle direttive generali dell'Associazione;

b) le deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'ordinamento e le funzioni dei servizi;

c) l'esame dei resoconti morali e finanziari, e la ratifica delle deliberazioni prese di urgenza dal segretario nazionale e dal Direttorio nazionale;

d) nomina tre revisori dei conti effettivi e due supplenti.

Art. 20.

Non possono partecipare al congresso che i rappresentanti i cui gruppi e sottogruppi siano in regola col tesseramento e con i contributi sociali, secondo quanto è disposto dal regolamento amministrativo dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego.

Art. 21.

Nessuna carica, tanto degli organismi centrali, quanto di quelli periferici, può essere ricoperta da elementi che non siano iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 22.

Il segretario nazionale, udito il Direttorio, ha facoltà di revocare i rappresentanti dei gruppi.

Tesseramento.

Art. 23.

Al principio di ogni anno la segreteria nazionale provvederà al tesseramento di tutti i soci, secondo le direttive impartite dall'Associazione generale fascista del pubblico impiego.

Disciplina.

Art. 24.

L'esercizio dei poteri disciplinari avverrà nelle forme che saranno stabilite dal regolamento.

I provvedimenti presi a carico delle segreterie provinciali, debbono però essere ratificati dalle gerarchie dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 67).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 966 — Data della ricevuta: 2 marzo 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Anzon Francesco fu Andrea per conto di Alamia Rosa ed Elvira di Antonio — Titoli del debito pubblico al portatore: 7 — Rendita: L. 150 consolidato 5 %, con godimento 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3785 — Data della ricevuta: 26 giugno 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Viti di Caraffa Maria-Francesca e Luisa fu Tiberio — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 10,255 consolidato 5 %, con godimento 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 548 — Data della ricevuta: 13 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Bussa Armando fu Albino per conto di Ferraris Luigi fu Andrea — Titoli del debito pubblico al portatore: 6 — Rendita: L. 30 consolidato 5 %, con godimento 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 170 — Data della ricevuta: 19 maggio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione della ricevuta: Carmelo Pujia, vescovo, per conto dell'Orfanotrofio femminile di Cotrone, Maria SS. Addolorata — Titoli del debito pubblico nominativi: 3 — Rendita: L. 715 consolidato 5 %, con godimento 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 150 — Data della ricevuta: 11 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione della ricevuta: Maria Bianchi ved. Chiurlo, per conto di Bernt Carmen — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 5 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data della ricevuta: 23 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: avv. Lecce Teodorico per conto dei coniugi Lecce — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 140 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2378 — Data della ricevuta: 13 marzo 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Claretta Amedeo fu Gaudenzio — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 1400 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 374 — Data della ricevuta: 21 febbraio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Di Marco dottor Vito fu Ignazio — Titoli del debito pubblico al portatore: 3 — Rendita: L. 21 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 327 — Data della ricevuta: 27 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Moschetto Enrica fu Salvatore — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 250 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 maggio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	407400	Maiorino Giovanni fu Fioravante, domiciliato a Fossalto (Campobasso), vincolata . . . . . L.	550 —
»	370907 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Quintieri Giovanni fu Achille, domic. a Cosenza » per la proprietà: Quintieri Achille, Beniamino, Eloisa, Fausto, Cesare fu Cesare, minori sotto la p.p. della madre Bombini Checchina fu Beniamino, ved. Quintieri Cesare, domic. a Cosenza.	620 —
»	310364	Tornambè Giuseppa fu Salvatore, moglie di Scialica Salvatore fu Giuseppe, domic. a Canicatti (Girgenti). . . . . »	1,200 —
3.50 %	195541	Braccio Feliciano di Giuseppe, domic. a Mesagne (Lecce), vincolata . . . . »	17.50
»	338899	Confraternita del SS.mo nella chiesa di S. Nicolò di Villafranca in Lunigiana (Massa) . . . . »	213.50
3 %	25539	Mensa Parrocchiale Povera di S. Gottardo di Bueggio, prov. di Bergamo . . . . »	93 —
3.50 %	267842 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: comune di Paderno d'Adda (Como) . . . . » per l'usufrutto: Fabbriceria di Paderno d'Adda (Como).	7 —
»	267843 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . . » per l'usufrutto: Parroco pro-tempore di Paderno d'Adda (Como).	17.50
»	55590	Schmid e Villanova Gaetano e Francesco fu Andrea, domic. il primo in Napoli, l'altro in Palermo, Passalacqua Agostino fu Nicolò, domic. a Palermo, Muscianisi in Amico Isabella fu Domenico, domic. in Melazzo e Carnovale Anna fu Onofrio, domic. a Lipari . . . . »	31.50
Cons. 5 %	445065	Moretti Teresina di Giuseppe, moglie di Assanti Rosario, domic. a Modena, vincolata . . . . »	2,445 —
3.50 %	224686	Pappalardo Ester di Giuseppe, minore sotto la p.p. del padre, domic. a Potenza, vincolata . . . . »	70 —
»	304457	La Casa Isabella di Pietro, moglie di Labriola Vittorio, domic. a Sant'Arcangelo (Potenza), vincolata . . . . »	105 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	17880	Carradori Giovanni di Luigi, domic. a S. Marato Pieve Coviglianа (Macerata) . . . . »	20 —
Cons. 5 %	319297 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Fano Amelia fu Vittorio, moglie di Bragadin Pietro, domic. a Treviso . . . . » per l'usufrutto: Marcaria Ernesta fu Davide ved. Fano, domic. a Treviso.	1,250 —
»	75304	Storaci Carlo, domic. a New York . . . . »	50 —

Roma, 31 marzo 1927 - Anno V.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 40).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	441031	500 —	Castellano *Maria-Laura* di Giovanni, nubile domic. a Mota di Sorrento (Napoli), vincolata d'usufrutto.	Castellano *Maria-Luigia* di Giovanni, nubile, domic. come contro e con usufr. vitalizio come contro.
»	184955	80 —	Perillo *Ida* di Ernesto, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Sant'Agata dei Goti (Benevento).	Perillo *Aida* di Ernesto, minore ecc. come contro.
»	348881	400 —	*Longino* Anna, minore sotto la tutela di Abruzzese Giuseppe fu Francesco, domiciliato a Corato (Bari).	*Longini* Anna, minore ecc. come contro.
3.50 %	423351	210 —	Anastasia *Vito* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre, Esposito Carmela di Vito, domic. in Pisciotta (Salerno).	Anastasia *Vittore* fu Luigi, minore ecc. come contro.
» »	502489 642975	350 — 315 —	Venuto *Roberto* di Nicola, minore sotto la p. p. del padre, domic. a S. Stefano di Rogliano (Cosenza).	Venuto *Umberto* di Nicola, minore ecc. come contro.
»	505127	721 —	Roccatagliata Egidio di *Costantino-Salvatore*, minore sotto la p. p. del padre domiciliato a Sampierdarena (Genova).	Roccatagliata Egidio di *Salvatore*, minore ecc. come contro.
»	631506	38.50	Roccatagliata Egidio di *Costante*, minore, ecc., come la precedente.	
Cons. 5 %	117561	50 —	*Ceci* Concetta fu Gaetano, minore sotto la p. p. della madre *Viano* Filomena fu Pasquale, ved. di *Ceci* Gaetano, domic. a Napoli.	*Cice* Concetta fu Gaetano, minore sotto la p. p. della madre *Viani* Filomena fu Pasquale, ved. di *Cice* Gaetano, domic. a Napoli.
»	366480	2,500 —	Pennavaria *Concettina* di Pasquale, moglie di Schininà Paolo, domic. a Ragusa (Siracusa), vincolata.	Pennavaria *Maria-Concetta-Agata* di Pasquale, moglie ecc. come contro, vincolata.
3 % Legge 26 marzo 1885 n. 3015 serie 3ª.	7760	31.11	Legrenzi *Adele*, *Teresa* e *Giovanna* fu Angelo, minore sotto la p p. della madre Da Schio Maria Bernardina detta Dina di Alvise, domic. a Padova, con usufrutto a Da Schio Maria Bernardina detta Dina di Alvise, ved. di Legrenzi Angelo ecc.	Legrenzi *Laura-Adele-Maria*, *Teresa-Laura-Adele*, *Giovanna-Laura-Maria* fu Angelo, minori ecc. come contro e con usufrutto come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 %	39141	970 —	*Giandolia* Ciaccio Ignazio fu Ignazio, domiciliato a New York (S. U. A.).	*Giandalia* Ciaccio Ignazio fu Ignazio, domiciliato a New York (S. U. A.).
3.50 %	375872	70 —	*Pelagano* Francesco di Biagio, domic. a Viggianello (Potenza).	*Palagano Francesco* di Biagio, domic. come contro.
»	784036	105 —	Marcenaro Paola, Dialba ed Ida fu Giacomo le prime due nubili e la terza minore sotto la p. p. della madre Mainardi Iole fu Antonio, ved. di Marcenaro Giacomo, e Mainardi Iole fu Antonio ved. di Marcenaro Giacomo per la quota di usufrutto su un quarto della rendita, tutti eredi indivisi di Marcenaro Giacomo, rispettivo loro padre e marito, domic. a Livorno; con usufr. a Bove *Carolina* fu Francesco, moglie di *Antonio Petaccini*.	Intestata come contro, con usufr. a Bové *Maria-Matilde-Carolina* fu Francesco, moglie di *Perracino Luigi*.
Cons. 5 %	136121	171 —	*Casaburi Marietta* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Frattamaggiore (Napoli).	*Casaburo Maria-Assunta-Dolorinda* di Francesco, minore ecc. come contro.
»	192099	835 —	*Catalabiano* Giuseppina fu Leonardo, moglie, di Compagnino Sebastiano, domic. in Militello Val di Catania, vincolata.	*Caltabiano* Giuseppina fu Leonardo, moglie ecc. come contro.
»	176182	1000 —	*Benentino Margherita* fu Giovanni *Setetto, nubile*, domic. a Torino.	*Seletto Maria-Margherita* fu Giovanni, *moglie di Benentino Roberto*, domic. a Torino.
P. N. 5 %	593	Cap.le 6000 —	Giraudo Matteo fu *Maurizio*, domic. a Roccasparvera (Cuneo).	Giraudo Matteo fu *Francesco*, domic. come contro.

A' termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 maggio 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di certificati di deposito.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 67-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati di deposito delle ricevute relativi a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito della ricevuta: 221 — Data del certificato di deposito della ricevuta: 8 novembre 1924 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta: Sezione di Regia tesoreria di Pavia — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta: Gianoli Antonio fu Carlo — Titoli del debito pubblico al portatore: 33, certificati di deposito: 1 consolidato 3.50 % (1906), capitale L. 36,300, con godimento dal 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito della ricevuta: 15 — Data del certificato di deposito della ricevuta: 15 gennaio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta: Sezione di Regia tesoreria di Napoli — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta: Di Capua Francesco di Vincenzo — Titoli del debito pubblico al portatore: 1, certificati di deposito: 1 consolidato 3.50 % (1926), capitale L. 1000 con godimento dal 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del certificato di deposito della ricevuta, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 maggio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 13 al 19 giugno 1927 è stata fissata in L. 349, rappresentanti 100 dazio nominale e 249 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 41)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % »	334609 334608	441 — 143 —	Zacchetti *Marianna* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Michelassi Emilia fu Ferdinando, ved di Zacchetti Giovanni dom. a Firenze. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Michelassi Emilia fu Ferdinando, ved. di Zacchetti Giovanni dom. a Firenze.	Zacchetti *Anna* fu Giovanni, minore ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio come contro.
Prest. Naz. 4.50 %	404	99 —	*Mauro* Sebastiano di Michele, dom. a Catania, vincolata.	*Di Mauro* Sebastiano di Michele, dom. a Catania, vincolata.
Cons. 5 %	407173	100 —	Solera Bice fu *Giovanni*, minore sotto la tutela di Bignami Antonio fu Graziano, dom. a Luino (Como).	Solera Bice fu *Desiderio*, minore ecc. come contro.
» » »	180900 180901 193198	100 — 100 — 30 —	*Piacentini* Luigi *Piacentini* Maddalena *Piacentini* Luigi e Maddalena di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Novi Ligure (Alessandria).	*Piacentino* Luigi *Piacentino* Maddalena *Piacentino* Luigi e Maddalena di Francesco minori, ecc., come conto.
»	238124	1,135 —	Filiputti Antonio, Giovanni, Erminio, Maria ed Umberto di *Giuseppe*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Fossalta di Piave (Treviso) vincolata di usufrutto.	Filiputti Antonio, Giovanni, Erminio, Maria ed Umberto di *Erminio-Giuseppe*, minori ecc. come contro, vincolata di usufrutto.
3.50 %	191772	1,424.50	Bertoldi *Maria* fu Matteo, minore sotto la legittima amministrazione della madre Chiodi Luigia, dom. ad Ivrea (Torino) vincolata.	Bertoldi *Teodora-Seconda-Maria-Rosa-Margherita* fu Matteo, minore ecc. come contro.
»	236943	105 —	Bertoldi *Maria-Dorina* fu Matteo, minore sotto la p. p. della madre Chiodi *Luisa*, dom. ad Ivrea (Torino).	Bertoldi *Teodora-Seconda-Maria-Rosa-Margherita* fu Matteo, minore sotto la p. p. della madre Chiodi *Luisa o Luigia*, dom. ad Ivrea (Torino).
» » » » » » » » » »	208600 220701 229067 246166 253241 261701 279469 285017 291324 299789	70 — 105 — 105 — 140 — 70 — 105 — 210 — 210 — 175 — 175 —	Bertoldi *Maria-Dorina* fu Matteo, nubile, dom. ad Ivrea (Torino).	Bertoldi *Teodora-Seconda-Maria-Rosa-Margherita* fu Matteo, nubile, dom. a Torino.
»	314457 315760 320917	80.50 105 — 175 —	Bertoldi *Maria-Dorina* fu Matteo, moglie di Caveglia Rodolfo, dom. ad Ivrea (Torino).	Bertoldi *Teodora-Seconda-Maria-Rosa-Margherita* fu Matteo, moglie ecc. come contro.
»	327927	140 —	Bertoldi *Maria* fu Matteo, moglie di Caveglia Rodolfo, dom. ad Ivrea (Torino).	Bertoldi *Teodora-Seconda-Maria-Rosa-Margherita* fu Matteo, moglie ecc. come contro.
»	534921	350 —	*De Bernardi Alfredo* fu Carlo, dom. a Novara, vincolato di usufrutto.	*Debernardi Ambrogio-Antonio-Alfredo* fu Carlo, dom. a Novara, vincolato di usufrutto.
»	177700	59.50	Modini *Lorenzo* fu Davide, minore sotto la tutela di Castellano Pietro fu Pietro, dom. a Montossolano (Novara).	Modini *Salvatore-Lorenzo* fu Davide, minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	269303	265 —	Savoini Paolina di *Domenico Fedele*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Borgomanero (Novara).	Savoini Paolina di *Fedele*, minore ecc. come contro.
3.50 %	289154	38.50	Casaretto Rosa, *Carlotta* e *Giovanni* fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Ratto Maria, dom. a Soglio, frazione di Orero (Genova).	Casaretto Rosa, *Caterina-Angela-Carlotta* e Giambattista fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
»	583972	175 —	*Casaretto o Casareto* Rosa, *Cattarina-Angela-Carlotta, chiamata comunemente Carlotta* e *Giovanni* fu Giuseppe quali eredi indivisi del detto loro padre, le prime due nubili, il terzo minore sotto la tutela di Ratto Gaspare, dom. ad Orero (Genova).	*Casaretto* Rosa, *Caterina-Angela-Carlotta* e *Giambattista-Giovanni* fu Giuseppe, quali eredi indivisi ecc. come contro.
Cons. 5 %	208428	325 —	Iannucilli *Augusto* di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Teano (Caserta).	Iannucilli *Silvio-Augusto* di Vincenzo, minore ecc. come contro.
Buono del Tesoro novennale terza serie	266	Cap. 4,000 —	Florio *Margherita* fu Antonio, *nubile*.	Florio *Maria-Margherita* fu Antonio, *moglie di Fava Giov. Antonio*.
3.50 %	278727	735 —	Ravenna Bice di Isacco, moglie di Polacco *Ugo*, dom. a Padova, vincolata.	Ravenna Bice di Isacco, moglie di Polacco *Cesare-Ugo*, dom. a Padova, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 maggio 1927 - Anno V.

Il direttore generale: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 10 giugno 1927 - Anno V

Francia	71.04	Oro	349.82
Svizzera	348.57	Belgrado	31.90
Londra	88.039	Budapest (pengo)	3.16
Olanda	7.2575	Albania (Franco oro)	351.50
Spagna	313.25	Norvegia	4.70
Belgio	2.525	Svezia	4.85
Berlino (Marco oro)	4.30	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.555	Danimarca	4.84
Praga	53.75	Rendita 3,50 %	64.775
Romania	10.60	Rendita 3,50 % (1902)	58.50
Russia (Cervonetz)	94.50	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.45	Consolidato 5 %	77.05
Peso argentino carta	7.66	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.025
New York	18.13		
Dollaro Canadese	18.14		

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di scolo Terre Vecchie di Ferrara.

Con decreto n. 1658/3991 in data 6 giugno 1927, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di scolo Terre Vecchie di Ferrara, deliberato a seguito dei referendum 30 aprile 1923 e 2 maggio 1927.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ruoli di anzianità.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Ministero e delle Amministrazioni dipendenti secondo la situazione al 1° gennaio 1927.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, 10 giugno 1927 - Anno V

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma – Stabilimento Poligrafico dello Stato.